

Contratto per la partecipazione al programma Veicoli e trasporti efficienti

1. Premessa

L'Agenzia dell'energia per l'economia (di seguito denominata AEnEC) attua diversi programmi di compensazione per la riduzione delle emissioni di gas serra. Tali programmi adempiono i requisiti dell'articolo 5 dell'ordinanza sul CO₂ e sono riassunti nel programma Veicoli e trasporti efficienti. L'AEnEC vende gli attestati emessi dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) esclusivamente a KliK, la Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂.

2. Campo d'applicazione

Mediante uno o più progetti nell'ambito del programma Veicoli e trasporti efficienti, il cliente realizza delle riduzioni di emissioni di CO₂ che vengono verificate da un ufficio esterno riconosciuto dalla Confederazione. L'UFAM rilascia all'AEnEC per le riduzioni di emissioni di CO₂ verificate i corrispondenti attestati. Con il presente contratto il cliente trasferisce all'AEnEC, dietro corresponsione di un'indennità, gli attestati conseguiti per le riduzioni di emissioni di CO₂. L'AEnEC verifica in via preliminare l'idoneità del progetto e riscuote per l'esecuzione del programma un contributo di partecipazione annuale a progetto.

3. Prestazioni dell'AEnEC

- L'AEnEC è titolare del programma e ne garantisce l'esecuzione.
- Verifica del progetto secondo criteri prestabiliti per determinarne l'idoneità ad essere inserito nel programma e calcolo delle riduzioni di emissioni attese.
- Messa a disposizione di un tool per il monitoraggio e assistenza per l'immissione dei dati.
- Redazione annuale di un rapporto di monitoraggio per l'intero programma in conformità con l'articolo 9 dell'ordinanza sul CO₂ (stato il 1° gennaio 2020). Organizzazione e svolgimento delle pratiche relative alla verifica esterna e inoltre all'UFAM del rapporto di monitoraggio verificato entro i termini convenuti.
- Trasferimento e vendita alla Fondazione KliK degli attestati emessi dall'UFAM.

4. Prestazioni e obblighi del cliente

- Per l'annuncio di un progetto il cliente compila debitamente il modulo di iscrizione messo a disposizione dall'AEnEC e conferma con la propria firma l'adempimento dei criteri di ammissione.
- Il cliente compila i dati del monitoraggio in modo veritiero, accurato e secondo scienza e coscienza. Il cliente è responsabile della qualità e della correttezza dei dati.
- Il cliente utilizzando il tool di monitoraggio dell'AEnEC assicura che quest'ultima disponga sempre, entro i termini stabiliti, di tutti i dati necessari per l'allestimento dei rapporti e dei riassunti dei dati.
- Il cliente informa l'AEnEC in caso di forte deviazione delle riduzioni di emissioni effettive da quelle attese.

5. Riservatezza e protezione dei dati

Per il trattamento e la conservazione dei dati l'AEnEC adempie agli obblighi previsti dalla Confederazione in materia di protezione dei dati. Nella comunicazione a terzi, l'AEnEC s'impegna ad osservare il segreto d'affari del cliente. In questo rientrano in particolare i dati finanziari e le descrizioni dettagliate dei progetti. Non vi rientrano invece i dati rilevati in merito alle prestazioni chilometriche e alle prestazioni di carico e quelli relativi al consumo di carburanti e di elettricità per singoli progetti. Non rientra nella comunicazione a terzi la messa a disposizione del rapporto di monitoraggio agli uffici di verifica esterni e alla Fondazione KliK che per contratto, unitamente all'AEnEC, hanno l'obbligo di tutelare il segreto d'affari del partecipante al programma.

6. Indennità

L'AEnEC versa al cliente l'indennità in conformità alle disposizioni del contratto. L'indennità è calcolata sulla base di 130 franchi per tonnellata di CO₂ec (IVA esclusa). Il calcolo viene fatto singolarmente per ogni anno civile sulle riduzioni di emissioni di CO₂ conseguite e attestate. L'indennità deve essere versata entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio esatto del cliente. Il termine di scadenza è garantito tramite bonifico bancario con valuta fissata all'ultimo giorno di scadenza.

7. Contributo di partecipazione

Contributo annuo per ogni progetto realizzato, secondo «Allegato 1» (IVA esclusa): CHF 1'500.

Il contributo annuo deve essere versato per la prima volta dopo la verifica del monitoraggio.

Un progetto comprende una misura riconosciuta dal programma con cui conseguire in Svizzera delle riduzioni di emissioni comprovabili e che viene attuata entro un limite del sistema definito. Ogni trasferimento su rotaia dà luogo a un progetto a sé stante. Tuttavia, un trasferimento può comprendere contemporaneamente più percorsi diversi costituenti un'entità logica unitaria (per esempio stesso prodotto, diversi percorsi di un circuito). I progetti nell'ambito dei VCP elettrici possono invece essere ampliati senza costi aggiuntivi con altri veicoli simili.

8. Responsabilità dell'AEnEC

L'AEnEC non si assume alcuna responsabilità per l'inserimento errato dei dati da parte del cliente o per gli errori di calcolo o per le conseguenze che ne derivano. La responsabilità dell'AEnEC risp. dei suoi organi e delle persone ausiliarie si limita ai danni causati direttamente per negligenza grave. È esclusa l'assunzione di responsabilità per danni indiretti o danni consequenziali.

L'AEnEC non si assume alcuna responsabilità in merito all'idoneità del progetto e all'ammontare delle prestazioni di riduzione di CO₂ attestate.

9. Inizio e durata del contratto

- Il contratto entra in vigore alla sua sottoscrizione da parte di entrambi i rappresentanti autorizzati. Il contratto dura fino al 31 dicembre 2024.
- Fatte salve le condizioni del capoverso che segue, entrambe le parti possono rescindere dal contratto in ogni momento rispettando un preavviso di sei mesi.
- L'AEnEC può recedere dal contratto solo se
 - non può più essere garantita la vendita degli attestati alla Fondazione KliK;
 - sussiste un motivo valido e ha chiesto in via preliminare di rimediare alla causa, facendo presente la possibilità di disdetta e riservando un lasso di tempo sufficiente per rimediare alla suddetta causa; in questo caso l'AEnEC può recedere dal contratto per la fine di ogni mese osservando un preavviso di sei mesi.

10. Ulteriori disposizioni

La vendita delle quote di CO₂ ridotte alla Fondazione KliK, non autorizza l'acquirente di un output (quantità di energia o prestazione) conseguito con un progetto a definire l'output acquistato come «neutrale dal punto di vista climatico» nella comunicazione verso terzi.

Secondo l'art. 164 ss. CO il cliente e l'AEnEC hanno fondamentalmente il diritto di cedere diritti e crediti derivanti dai contratti stipulati. Ogni parte contraente ha l'obbligo di informare l'altra per iscritto entro il termine di un mese circa la cessione. Ogni parte contraente ha altresì la facoltà di respingere e impedire la cessione per cause gravi. Unico foro competente è Zurigo.

Se una disposizione del presente contratto dovesse risultare inefficace o il contratto dovesse contenere una lacuna, non viene comunque pregiudicata la validità giuridica delle altre disposizioni. In sostituzione della disposizione inefficace risp. della lacuna si riterrà concordata una disposizione efficace che si avvicini il più possibile alle finalità economiche della disposizione voluta dalle parti contraenti.

Se una disposizione del presente contratto dovesse risultare inefficace o il contratto dovesse contenere una lacuna, non viene comunque pregiudicata la validità giuridica delle altre disposizioni. In sostituzione della disposizione inefficace risp. della lacuna si riterrà concordata una disposizione efficace che si avvicini il più possibile alle finalità economiche della disposizione voluta dalle parti contraenti.

Dati del cliente

Nome e denominazione dell'azienda del cliente

..... IDI:

Indirizzo del cliente

.....

Nome della persona di riferimento per domande inerenti al presente contratto

.....

Telefono/e-mail

.....

Firma

Mi dichiaro d'accordo con il contratto e le disposizioni sopra menzionate:

Cliente

Luogo/data

Cliente, firma legalmente valida e timbro della ditta

Agenzia dell'energia per l'economia

Luogo/data

.....

.....

